

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLI ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 20/2025

sui ricorsi riuniti in materia di pensione iscritti ai nn. **69512** e **69646** depositati, rispettivamente, il 29.03.2024 ed il 28.08.2024, proposti entrambi da **A. T. (C.F. OMISSIS)**, nato OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Polizzotto con cui elett.te domicilia digitalmente all'indirizzo p.e.c. *stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it*;

CONTRO

- quanto al ricorso n. **69512**:

1) Fondo Pensioni Sicilia (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura speciale in atti; nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it;

2) Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore dott.ssa Carmela Madonia, elettivamente domiciliata in Palermo via

Caltanissetta 2/e, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Lipani dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/E, giusta procura in atti – pec: avv.b.lipani@pec.it

quanto al ricorso n. **69646**:

CONTRO

1) Fondo Pensioni Sicilia (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura speciale in atti; nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it;

2) Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore dott.ssa Carmela Madonia, elettivamente domiciliata in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Lipani dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/E, giusta procura in atti – pec: avv.b.lipani@pec.it

Visto i ricorsi, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso allibrato al n. **69512**, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte di accertarsi e riconoscersi il suo diritto al "*riscatto ai fini della quiescenza del Corso di laurea in Scienze geologiche per gli anni accademici a decorrere dal 1°.11.1981 al 28.05.1985 (anni 3, mesi 4, giorni 28) applicando il combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985 che individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto"*.

II. A fondamento del *petitum* azionato, il ricorrente espone in fatto:

a) di aver conseguito il diploma di laurea in scienze geologiche presso l'Università degli Studi di Palermo nell'anno accademico 1986/1987 (doc. 1), di essere dipendente regionale a far data dal 01.04.1991 e di prestare servizio, all'attualità, con la qualifica di Funzionario Direttivo presso l'Ufficio Speciale Autorità Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea presso la Presidenza dell'amministrazione regionale;

b) di essere stato inquadrato nei ruoli regionali giusta D.A. n. 9750 del 18.12.1993 e di essere assoggettato ai fini pensionistici, ratione temporis, al cd. contratto 2, ossia al regime giuridico recato dall'art. 10 L. R. Sicilia n. 21/1986 per il quale "*il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali… sono disciplinati… dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti*";

c) di aver presentato al Fondo resistente, in data 18.02.2022, richiesta di riscatto, ai fini di quiescenza, del corso di laurea magistrale in Scienze

geologiche per gli anni accademici a decorrere dal 1°.11.1981 al 28.05.1985 (anni 3, mesi 4, giorni 28);

d) che la richiesta è rimasta inevasa, ad onta dell'atto del 21.11.2022 con cui egli aveva richiesto all'amministrazione di definire l'istanza presentata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985 e, dunque, secondo il metodo di calcolo del contributo di riscatto (doc. 4);

e) che il conseguente ricorso *per silentium* da lui esperito presso il TAR Sicilia di Palermo è stato dichiarato però inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. in forza della sentenza n. 3309/2023, ciò che gli aveva imposto di adire in riassunzione questa Corte.

III. In linea giuridica, affida l'accoglimento del ricorso proposto a due censure.

A. Con la prima, il ricorrente sostiene l'applicabilità delle più favorevoli disposizioni di cui all'art. 77 della L.r. n. 41/1985 anche "*ai dipendenti regionali assunti dopo il 1986 e, pertanto, inquadrati nella tipologia di "contratto 2" ai soli fini del trattamento pensionistico e previdenziale*, in quanto:

- in questo senso, si è espressa la giurisprudenza di questa Sezione (richiama le sentt. nn. 176/2014 e n. 166/2012);
- analogo avviso è stato esplicitato dalla circolare prot. n. 73024 del 14.07.2021 adottata dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana;
- l'espresso e limitativo riferimento al "trattamento di quiescenza" e

alle diverse "prestazioni previdenziali", contenuto nell'art. 10 della L. r. n. 21 del 9.05.1986, fa sì che, in relazione ad ogni altro, ulteriore, aspetto, non ricorra fra i dipendenti del contratto cd.1 e del contratto cd. 2 alcuna differenza e, tanto, vale anche in relazione alla materia dei "riscatti e ricongiunzioni";

- le stesse leggi regionali nn. 21/2003 (art. 20, in particolare) e 9/2015 (artt. 51 e 52, specificamente) dispongono nel senso che "*la distinzione tra il personale di "CONTRATTO 1" e "CONTRATTO 2" è venuta meno in quanto le stesse disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 della L. r. n. 21/1986 (per personale di CONTRATTO 2) sono state estese anche al personale di CONTRATTO 1, con la sola esclusione del periodo di riferimento per l'applicazione del c.d. sistema retributivo (ovvero fino al 31.12.1995 per il personale e fino al 31.12.2004 per il personale)*". E, rileva il ricorrente, il Fondo Pensioni della Regioni Siciliana, con propria nota prot. n. 28540 del 22.09.2022, ha concordato con questa lettura del dettato normativo regionale.

A.1. Su queste premesse, il ricorrente è peraltro dell'opinione che l'art. 9 della L. R. n. 73/1979 – che stabilisce le nuove modalità di computo del contributo di quiescenza a carico del personale regionale in servizio – trovi applicazione nella duplice ipotesi in cui il diploma di laurea abbia costituito (ex art. 13 DPR 1092/1973) o meno (art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997) condizione necessaria per l'ammissione in servizio, dappoiché l'art. 77 della L.r. n. 41/1985 – che il citato art. 9 della L. R. n. 73/1979 richiama in punto di quantificazione dell'onere – non definisce i casi di riscatto. E, soggiunge

parte ricorrente, in questa prospettiva si è ormai univocamente espressa la giurisprudenza della Sezione (fra le altre, sent. n. 813/2017) e del locale Giudice di Appello (App. Sicilia, sent. 190/A/2021) nonché, sulla sua scia, la circolare n. 73024 del 14.07.2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana.

B. Con la seconda doglianza, invece, il ricorrente si duole nella sostanza del mancato rispetto, da parte del Fondo intimato, dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla vigente normativa di riferimento.

IV. In data 06.08.2024, si è costituito il Fondo pensioni Sicilia che, all'esito della succinta ricostruzione del procedimento amministrativo instaurato dal ricorrente, conclude per la reiezione del ricorso deducendo:

- che la omessa tempestiva definizione dello stesso trova ampia giustificazione nella carenza di organico, fermo, in ogni caso, che non essendo imminente il pensionamento del ricorrente questi non ha subito alcun concreto pregiudizio;
- che la domanda non è sostenuta da interesse concreto ed attuale, visto che, per un verso, il suo pensionamento non è imminente e, per altro, che l'assenza di un diniego fa dell'azione esperita un'azione di mero accertamento, priva, del pari, di un concreto ed attuale interesse alla sua coltivazione;
- che, essendo la Corte dei conti il giudice del rapporto, le sarebbe impedito sindacare un silenzio procedimentale, pena il suo sostituirsi all'Amministrazione.

IV. In data 28.08.2024, si è costituito in atti Assessorato Regionale delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – concludendo, nell'ordine, per l'affermazione del proprio difetto di legittimazione passiva e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art.100 c.p.c

IV.1. A suffragio delle conclusioni rassegnate, l'Assessorato precisa che:

- il "petitum sostanziale" fatto valere in giudizio attiene al riscatto ai fini della quiescenza del corso di laurea, competenza che la legge affida in via esclusiva al Fondo Pensioni Sicilia (art. 15 L.R. n. 6 del 2009 e ss.mm. ed ii.; D.P. Reg. 27.6.2019 n. 12; art. 4 lett. a) del regolamento del Fondo, D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14) quanto ai dipendenti assoggettati al contratto 2", come in fattispecie;
- non sussiste interesse concreto ed attuale che sorregga la domanda dell'interessato per difettare un provvedimento amministrativo che riscontri le istanze di riscatto prodotte dal ricorrente.

V. Con successivo ricorso allibrato al n. 69646, il T. ha opposto la legittimità della nota prot. n. 20004 del 1.07.2024 (e gli atti presupposti), notificata in data 1.07.2024, con cui il Fondo Pensioni Sicilia, definendo l'istanza di riscatto del 21.02.2022, gli ha comunicato l'ammontare dell'onere di riscatto (per il periodo di anni 3 mesi 4 e giorni 28) pari ad € 61.158,95, in applicazione del metodo di calcolo del contributo di riscatto attualmente vigente per gli impiegati dello Stato anziché di quello riservato ai dipendenti regionali, assegnando all'interessato termine di 90 giorni per accettare.

V.1. Nell'evidenziare in fatto che, applicando alla sua situazione il criterio

ex art. 77 della L.R. 41/1985, l'onere di riscatto avrebbe correttamente assommato alla minor somma di euro 17.659,83 (cfr. doc. 14), il T. lamenta la illegittimità degli atti gravati per le omologhe ragioni rappresentate con il primo motivo del ricorso 69512. Conclude dunque il ricorrente acché, in accoglimento di questo secondo mezzo, l'adita Corte accerti e riconosca il suo diritto al riscatto, ai fini della quiescenza, del corso di laurea in Scienze Geologiche per gli anni accademici a decorrere dal 1°.11.1981 al 28.05.1985 (anni 3, mesi 4, giorni 28) applicando il combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985 che individua il metodo di calcolo più favorevole del contributo di riscatto, già applicato dalla Regione Siciliana a tutti i dipendenti regionali.

VI. In data 19.12.2024, si è costituto il Fondo Pensioni sicilia anche in questo secondo giudizio, concludendo acché il ricorso venga dichiarato inammissibile ed infondato. A sostegno di tali conclusioni, parte convenuta:

- obietta, in primo luogo, che fra dipendenti assoggettati a cd. contratto 1 e contratto 2 seguitino a sussistere differenziazioni e che, in effetti, la diversa conclusione raggiunta dal ricorrente a partire dalla circolare del Direttore del Fondo Pensioni – nota prot. n. 28540 del 22.09.2022 - sia negativamente condizionata da una lettura de-contestualizzata di tale atto. Anche in tema di oneri di riscatto, d'altronde, la differenza è rimarcata dalla sentenza del locale Giudice di Appello n. n. 71/A/2018;

- rammentato, poi, che il ricorrente può fare valere un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni alla data del 31/12/1995 (di talché il suo diritto a trattamento pensionistico comprende la somma di una quota retributiva fino

al 31/12/1995 e di una quota contributiva con decorrenza 1/1/1996), osserva che la quantificazione dell'onere di riscatto debba avvenire in applicazione dell'art. 2 co. 3 ("*l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995*" e 4 (l'importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338", cd. riserva matematica) dell'art. 2 Lgs. 184/1997. Il che, appunto, è avvenuto attraverso la nota qui contestata;

- puntualizza che è irrilevante il richiamo alla giurisprudenza contabile che ha affermato l'applicazione dell'art. 77 della L.R. 41/1985 a proposito del calcolo del contributo di riscatto, visto che essa si riferisce ai dipendenti del contratto cd. 1;

- rimarca peraltro che, quando entrò in vigore l'art. 77 della L.R. 41/1985 il riscatto della laurea, ai fini di quiescenza, era previsto per la sola ipotesi in cui tale titolo fosse necessario per l'assunzione. Diversamente, il rapporto di necessarietà fra titolo ed assunzione non è più indefettibile con l'entrata in vigore del decreto legislativo 184/1997, atteso che la riscattabilità del periodo di studi universitario è oggi consentito – e, in tale ambito, si colloca la pretesa del ricorrente - a prescindere da quel necessario rapporto. Il che, correlativamente, rileva nella prospettiva della tematica della quantificazione dell'onere, nel senso che l'applicazione dell'art. 77 della L.R. 41/1985 va

riservata (oltre che ai soli appartenenti al contratto cd. 1 anche) a coloro che riscattano il periodo di studi quando la laurea abbia integrato necessaria condizione di accesso all'impiego presso l'amministrazione regionale. Per gli altri dipendenti, dunque, il criterio di computo del contributo di riscatto è quello della riserva matematica valido per i dipendenti civili dello Stato e, in effetti, è quest'ultimo che è stato correttamente applicato al ricorrente;

- ricorda, infine, che il legislatore nazionale ha previsto, all'art. 2 comma 5 quater del D.lgs. 184/1997, un'ulteriore modalità di riscatto dei periodi studi sicuramente meno onerosa rispetto a quella ordinaria (cd. riscatto agevolato, determinativo di un trattamento pensionistico interamente contributivo) ma che il ricorrente non ha richiesto tale modalità.

VII. In data 10.01.2025, si è costituto in questo giudizio l'Assessorato intimato deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva secondo una trama argomentativa identica a quella svolta nel ricorso 69512.

VIII. Su istanza di parte ricorrente, la trattazione del giudizio n. 69512 – già fissata per l'udienza del 10.09.2024 – è stata rinviata all'odierna udienza ai fini della trattazione congiunta di esso con il ricorso (n. 69646) in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessovi.

IX. In entrambi i giudizi, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva (il 10.01.2025) nella quale viene presa posizione sulle argomentazioni difensive delle controparti.

X. All'odierna udienza, riuniti preliminarmente i giudizi, parti ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e si è opposta al rinvio del giudizio, richiesto dai convenuti, nelle more della definizione di un giudizio di appello

avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza di questa Sezione che ha definito una fattispecie consimile: ciò che inibisce a questo Decidente, dunque, di provvedere in senso conforme alle istanze delle parti convenute. Quest'ultime, in subordine, si sono riportate ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. Ricorrendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, i due ricorsi, meglio identificati in narrativa, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza (cfr. artt. 7 co. 1 e 84 co. 2 c.g.c.).

2. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia. La *potestas iudicandi* del Giudice contabile, in materia pensionistica, ricomprende infatti "*tutte le controversie* [ad esse] *funzionali*" al diritto a pensione, fra cui rientrano, secondo costante elaborazione giurisprudenziale, i "*problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi…*" (ex plurimis, Cass. SS. UU. n. 26252/2018; Id., SS. UU., n. 11849/2016; cfr. Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 830/2013; C. conti, Sez. Giur. per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 18/2016).

3. Non ricorre alcun difetto di interesse a proporre ricorso, stante l'autonomia del procedimento di riscatto rispetto a quello compulsato da una successiva istanza di pensionamento: del che costituisce rassicurante prova l'autonoma impugnabilità del provvedimento amministrativo (nel termine di 90 giorni previsti ex lege) che denegasse il riscatto ovvero lo accordasse secondo modalità che l'interessato ritenga pregiudizievoli della propria sfera

di interessi. Dunque, altro è il collegamento funzionale fra riscatto e pensione – ciò che rileva, nella prospettiva del suo radicamento, ai fini del collegamento della controversia alla giurisdizione esclusiva di questa Corte in materia di pensioni a totale o parziale carico dello Stato – altro, viceversa, è l'autonoma azionabilità della pretesa del ricorrente a vedersi concesso il riscatto (del periodo di laurea, in fattispecie) secondo termini conformi a legge rispetto a pretese che abbiano come proprio oggetto il diritto a pensione o la sua misura. Sussiste, dunque, l'autonomo interesse a coltivare il ricorso sia avverso il silenzio serbato dall'amministrazione (se ricorrono, ovviamente, le condizioni sancite dall'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c.) rispetto alla domanda di riscatto, sia avverso al provvedimento concessivo del medesimo laddove, oggettivamente o soggettivamente, assunto come lesivo degli interessi del ricorrente e, tanto, indipendentemente da ogni questione che, in sede processuale o procedimentale, appaia legata o compulsata dall'istanza dell'interessato al suo pensionamento o al suo diritto a pensione.

4. Poiché l'interesse alla coltivazione del ricorso deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale - da acclararsi giudizialmente, di norma, dal momento della sua proposizione e fino al suo passaggio in decisione del ricorso - va per converso dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del T. alla definizione del ricorso n. 69512. In effetti, con la sopravvenuta adozione del provvedimento di riscatto – contestato negli esiti dal ricorrente attraverso la proposizione del ricorso n. 69646 – questi non è ulteriormente titolare di alcun apprezzabile interesse a vedersi definito il primo dei due ricorsi proposti, anche alla luce del fatto che, per un verso, le doglianze

sollevate nel ricorso 69512 sono plasticamente riproposte nel ricorso 69646 e che, per altro, in relazione al lamentato ritardo procedimentale (censura n. 2 del ricorso 69512) non si accompagna alcuna domanda risarcitoria dell'interessato (atta a fondare, in tesi, la conclusione della perdurante attualità e concretezza ad ottenere una decisione "virtuale" sul merito del primo ricorso). In altri termini, l'interesse concreto ed attuale del ricorrente è trasmigrato sull'accertamento del suo diritto per come, allo stato, osteggiato dal provvedimento espresso (nota prot. n. 20004 del 1.07.2024 ed atti presupposti) e, in definitiva, verso la definizione del ricorso n. 69646.

4.1. Il ricorrente, attraverso la documentata trama argomentativa riassunta al punto V.I. della narrativa, ha poi fornito – senza che le parti intimate abbiano contestato la conclusione – la prova di resistenza, consistente in ciò che l'anelata applicazione dei criteri regionali di computo dell'onere di riscatto condurrebbe alla quantificazione di quest'ultimo in termini a lui più favorevoli rispetto al risultato ottenuto (come da provvedimenti adottati dal Fondo pensioni Sicilia) attraverso l'applicazione dei criteri previsti per la generalità dei dipendenti civili dello Stato.

4.2. Va accolta, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato intimato (arg. ex App. Sicilia, sent. n. 55/A/2021) in quanto quest'ultimo ha competenza (ex art. 4 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n.14/2009, emanato in attuazione della L.R. n.6/2009) in materia di procedimenti di riscatto e di ricongiunzione, ai fini pensionistici di periodi e servizi preruolo, in favore dei (soli) dipendenti regionali rientranti nel cosiddetto "contratto 1", destinatari del regime

pensionistico di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L.R. n.21/1986 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 14/2009 cit. - che assicura con oneri a proprio carico al personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della l.reg. n.21/86 ... – è il solo Fondo intimato a rispondere degli atti e provvedimenti relativi a ricongiunzioni e riscatti del personale facente parte del c.d "contratto 2" (cui appartiene il ricorrente) ossia assunto dopo il 1986.

5. Nel merito, il ricorso n. 69646 è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

5.1. La pretesa del ricorrente, dipendente dell'amministrazione regionale assoggettato al regime giuridico compendiato per il cd. "contratto 2", è volta a vedersi affermato il suo diritto alla quantificazione dell'onere di riscatto in applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui all'art. 77 della L.r. n. 41/1985 sul presupposto che tale ultima norma trovi applicazione anche "*ai dipendenti regionali assunti dopo il 1986 e, pertanto, inquadrati nella tipologia di "contratto 2"*. A questa pretesa, il Fondo intimato oppone, invece, che il personale regionale appartenente al cd. contratto 2 è viceversa assoggettato (diversamente dal personale del contratto 1) alla disciplina statale della materia, di talché non può il ricorrente anelare all'applicazione del criterio di calcolo dell'onere di riscatto del titolo di laurea previsto dall'articolo 77 L. R. n. 41/1985. E, a tale fine, il Fondo convenuto fa leva sul richiamo alla sentenza del locale Giudice di appello (sent. n. 71/A/2018, di conferma della sentenza n. 496/2017 emessa da questa Sezione), la quale, a quanto consta a questo Decidente, parrebbe effettivamente costituire

l'unico precedente che si è occupato della questione.

5.2. Sulla problematica, così riassunta, il Decidente si è già espresso con la recente sentenza n. 267/2024, ove, pur nella necessaria deferenza dovuta alla giurisprudenza del Giudice di secondo grado da parte del Giudice monocratico di prime cure, è stato "sommessamente" ritenuto di dissentire dall'indirizzo declinato nell'unico precedente d'appello citato per non ravvisarvi definitivi elementi di convincimento a favore della tesi perorata dal Fondo convenuto.

5.3. Alla stregua della disamina della decisione di appello, che rigetta la domanda avente ad oggetto la pretesa di un dipendente regionale appartenente al contratto cd. "2" di vedere affermato il suo diritto "*all'applicazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n.315/1967, del trattamento di riscatto più favorevole in applicazione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/1985 e dell'art. 9 della legge regionale n. 73 del 1979, anziché di quello contenuto nella normativa statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997"*, può dirsi che il nucleo motivazionale della statuizione si sostanzia nel (solo) seguente passaggio: "*il medesimo è stato inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione in vigenza della normativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. L'articolo 10, comma 1, della menzionata disposizione testualmente recita: "il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato…"*. Osserva però questo Decidente che, se quello della *littera legis* costituisce il primo criterio

ermeneutico che orienta l'esegesi dei documenti normativi legislativi (art. 12 preleggi), allora deve dirsi che la locuzione *"trattamento di quiescenza"*, specificamente utilizzata dall'art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86, non si presta a ricomprendere anche la disciplina giuridica del riscatto, i cui "problemi" integrano infatti "*questioni connesse/funzionali al diritto a pensione*" (ex *plurimis*, Cass. SS. UU. n. 26252/2018; Id., SS. UU., n. 11849/2016, sia pure per affermare la giurisdizione di questa Corte sulla materia). L'evenienza che l'istituto del riscatto della laurea, per un verso, non costituisce certamente "*prestazione previdenziale*" e, per altro, che esso non si identifichi, puntualmente, con il trattamento di quiescenza e la sua disciplina, pare costituire un argomento assai sostanziale per sostenere che l'equiparazione voluta dall'art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 non abbia riguardato l'intera *materia* pensionistica e, per quanto qui di stretto rilievo, gli aspetti legati all'onere di riscatto della laurea, quanto, nello specifico, solo alcuni aspetti di essa. In sintesi, se così stanno le cose, non vi è ragione per negare, anche in relazione ai dipendenti regionale assoggettati al cd. contratto 2, la parabola argomentativa tracciata dal locale Giudice di Appello in relazione ai dipendenti del cd. contratto 1 e secondo la quale: "*in materia di determinazione del contributo dovuto dai dipendenti della Regione Siciliana per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi universitari, vanno applicate le disposizioni specificamente dettate dall'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dall'art. 9 della L.R. n.73/1979, tuttora in vigore in quanto mai abrogate né modificate né derogate dal legislatore siciliano, e non i criteri previsti, in linea generale, per i dipendenti statali dal 6 D.L.vo n.184/1997 e*

dalle norme cui esso fa riferimento (v. le sentenze di questa Sezione n.166/2012, n.176/2014, n.20/2019, n.39/2019, alle cui dettagliate argomentazioni si fa espresso rinvio in questa sede)" (*ex plurimis*, cfr. App. Sicilia, n. 26/A/2021). Va sul punto rammentato che le prime decisioni del giudice dell'impugnazione (sent. App. Sicilia, n. 166/A/2012) che affermarono il principio trascritto, presero abbrivio dal rilievo che l'istituto del riscatto e dell'onere in conseguenza dovuto rientravano nella "*materia pensionistica*" – nozione che, però, è più ampia e non si conchiude in quella di *"trattamento di quiescenza"* specificamente utilizzata dall'art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 - la quale, a sua volta, è attratta alla legislazione esclusiva regionale in materia di "*stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione…*" ex art. 14 lett q) dello Statuto. In estrema sintesi, la legislazione regionale che, in ossequio a tale competenza legislativa esclusiva, ha preso a disciplinare l'onere per il riscatto del titolo di laurea dovuto dai dipendenti regionali – e, dunque, solo un profilo della più ampia "*materia pensionistica"* – seguita a disciplinare l'istituto, anche per i dipendenti del contratto 2, in quanto non abrogata né derogata dall'art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 che si occupa, infatti, di profili diversi di quella stessa materia. Del resto, in accoglimento di un appello in materia pensionistica proposto dalla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Regione siciliana (art. 171 c.g.c), il locale Giudice di Appello (sent. n. 190/A/2021, successiva, dunque, alla sent. n. 71/A/2018) ha riformato la decisione appellata affermando il seguente principio di diritto: "*in materia di determinazione del contributo dovuto da*

tutti i dipendenti della Regione Siciliana [enfasi, aggiunta] *per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi universitari, vanno applicate le disposizioni specificamente dettate dall'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dall'art. 9 della L.R. n.73/1979, tuttora in vigore, in quanto mai abrogate né modificate né derogate dal legislatore siciliano, e non i criteri previsti, in linea generale, per i dipendenti statali dal D.L.vo n.184/1997 e dalle norme cui esso fa riferimento"*

5.4. Neppure fondatamente può frapporsi all'accoglimento della pretesa del ricorrente la differenziazione giuridica, eccepita dal Fondo resistente, che dovrebbe declinarsi fra i casi in cui il riscatto riguardi il titolo di laurea richiesto ai fini dell'accesso al pubblico impiego e quelli in cui, per converso, la laurea non fosse richiesta quale requisito dell'inquadramento del dipendente. Di tale ulteriore problematica, si è fatta già carico la giurisprudenza di questa Sezione e quella d'appello. In particolare, per l'abbondante messe di richiami a precedenti giurisprudenziali, si richiama esemplificativamente, al riguardo, la sent. n. 843/2018 di questa Sezione. Essa ha osservato infatti: "*che la presente controversia verte sulla questione di diritto riguardante l'applicabilità, o meno, al caso di specie, delle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e che tale questione è stata già risolta dalla giurisprudenza della locale Sezione d'Appello (sentt. n. 176 del 22 aprile 2014 e n. 166 del 5 giugno 2012) nonché da precedenti decisioni di questa Sezione (v. Corte conti Sicilia n. 813/2017, n. 145/2018 e n. 696/2018). 4 E' stato infatti affermato che il predetto articolo 77 è "una norma che disciplina solo le*

modalità di calcolo del contributo, mentre non indica le ipotesi di riscatto", *e che "senza una modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della l.r. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione previsti nel nuovo decreto legislativo (n. 184 del 1997) per effetto del quale "la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea conseguita dagli impiegati civili dello Stato è stata estesa anche alle ipotesi in cui il diploma non sia titolo necessario all'ammissione in servizio"), poiché "la locuzione contenuta nell'art. 77, che testualmente afferma disciplinare i "casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione", non serve a circoscrivere e limitare al tempo della sua emanazione i casi in cui è consentito il riscatto, ma deve interpretarsi dinamicamente, nel senso che il riscatto si può ottenere solo se disposizioni di legge vigenti lo prevedano". A ciò va aggiunto che gli stessi Giudici di Appello hanno osservato che tale ricostruzione "appare l'unica coerente con il complesso del sistema legislativo e con le disposizioni costituzionali, posto che altre interpretazioni causerebbero una notevole disparità di trattamento tra impiegati regionali che, al fine di riscattare lo stesso numero di anni di laurea, pagherebbero contributi di ammontare diverso a seconda se il titolo di studio fosse necessario o meno all'accesso all'impiego*".

6. Per quanto illustrato:

a) va dichiarato inammissibile (improcedibile) per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 69512;

b) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nel ricorso n. 69646;

c) va accolto il ricorso 69646 e, quindi, affermato il diritto del ricorrente a vedersi determinato, in sede amministrativa, il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n.73/1979, con condanna del Fondo Pensioni Sicilia alla restituzione di eventuali maggiori somme che siano state dal Sig. T., nelle more della definizione del giudizio, versate, da maggiorarsi degli interessi legali.

7. La definizione in rito del ricorso n. 69512, nonché la novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate in relazione al ricorso n. 69646 fonda la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando, così provvede:

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 69512;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nel ricorso n. 69646;
- accoglie il ricorso 69646, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite fra tutte le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **21.01.2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)